



REGOLAMENTO

**SERVIZI AEREI NON DI LINEA CHE SI SVOLGONO AL DI
FUORI DELL'UNIONE EUROPEA**

Edizione n° 3, Revisione n° // del 06/11/2025

[illegible]

SOMMARIO

Premessa	4
Art. 1 <i>Finalità e oggetto</i>	5
Art. 2 <i>Ambito di efficacia</i>	5
Art. 3 <i>Definizioni normative</i>	5
Art. 4 <i>Condizioni generali</i>	7
Art. 5 <i>Voli tutto compreso (Inclusive Tour Charter Flights – I.T.C.)</i>	8
Art. 6 <i>Servizi di trasporto di merci e/o posta</i>	8
Art. 7 <i>Accreditamento di vettori di paesi non appartenenti all'Unione europea</i>	9
Art. 8 <i>Autorizzazione per servizi aerei non di linea per il trasporto di passeggeri con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) uguale o superiore a venti posti e per servizi aerei non di linea per il trasporto di merci e/o posta</i>	10
Art. 9 <i>Autorizzazione per servizi aerei non di linea per il trasporto di passeggeri con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) inferiore a venti posti – Blanket Permit</i>	11
Art. 10 <i>Modifiche al programma autorizzato</i>	12
Art. 11 <i>Voli non di linea in quinta e settima libertà</i>	12
Art. 12 <i>Aeroporti abilitati</i>	13
Art. 13 <i>Controlli sui servizi aerei non di linea</i>	14
Art. 14 <i>Disposizioni sanzionatorie</i>	14
Art. 15 <i>Disposizioni abrogative</i>	14
Art. 16 <i>Entrata in vigore e decorrenza di efficacia</i>	14

Premessa

L'articolo 787 del codice della navigazione regola i servizi di trasporto aereo non di linea svolti su rotte esterne all'Unione europea non disciplinati da accordi internazionali, prevedendo che l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) stabilisca con apposito regolamento le modalità di espletamento dei predetti servizi.

L'ENAC ha dato attuazione ai principi stabiliti dall'articolo 787 del codice della navigazione mediante l'adozione di specifico Regolamento contenente la disciplina dei servizi di trasporto aereo non di linea svolti, a titolo oneroso, da vettori aerei dell'Unione europea e di paesi terzi su rotte extra UE, da e per l'Italia, qualora i medesimi servizi non siano disciplinati da accordi di diritto internazionale.

A corredo del citato Regolamento, ENAC ha adottato, in seguito, la circolare EAL 23 "Applicazione del Regolamento Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione europea" allo scopo di definirne le modalità applicative.

La progressiva dismissione delle circolari applicative e l'implementazione della produzione normativa regolamentare rendono necessario abrogare la sopracitata circolare e, per l'effetto, modificare il Regolamento attualmente in vigore al fine di superarne le lacune che avevano suggerito l'adozione della circolare a corredo per dirimere le questioni interpretative che ne erano derivate.

Invero, i servizi di trasporto aereo non di linea, di passeggeri, merci e/o posta, comprendono una pluralità eterogenea di servizi, qualificabili e distinguibili sulla base di criteri di differente natura, con la conseguenza che la materia da disciplinare risulta particolarmente vasta e diversificata.

Per tali motivi, la modifica del Regolamento "Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione europea" Ed. 2 del 21 dicembre 2015 risponde all'esigenza di razionalizzare e semplificare la materia, assorbendo i contenuti della circolare applicativa idonei ad assumere carattere prescrittivo e garantendo al contempo che fattispecie eterogenee siano regolamentate da un unico strumento normativo.

Art. 1*Finalità e oggetto*

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di semplificare, razionalizzare e definire, in un unico strumento normativo, il procedimento di autorizzazione dei voli non di linea operati, a titolo oneroso, su rotte extra UE, da e per il territorio nazionale, da vettori italiani, UE ed extra UE, qualora i medesimi servizi non siano regolati da accordi di diritto internazionale.

Art. 2*Ambito di efficacia*

1. Il presente Regolamento si applica ai vettori dell'Unione europea e a quelli di paesi terzi che svolgono a titolo oneroso servizi di trasporto aereo non di linea su rotte al di fuori dell'Unione europea, da e per il territorio nazionale italiano, ove tale attività non sia disciplinata da accordi aerei internazionali.

Art. 3*Definizioni normative*

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) "Configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC)": la massima capacità di sedili passeggeri di un singolo aeromobile, con l'esclusione dei sedili dell'equipaggio, stabilita ai fini operativi e specificata nel Manuale delle Operazioni relativo all'aeromobile interessato;
- b) "Contratto di noleggio volo charter": contratto con il quale il vettore aereo si obbliga nei confronti dell'altro contraente, verso corrispettivo, a compiere con un aeromobile determinato uno o più voli non di linea;
- c) "Contratto di wet lease (noleggio aeromobile con equipaggio)": contratto tra vettori aerei in virtù del quale l'impiego dell'aeromobile avviene in accordo alle specifiche del COA del noleggiante (lessor);
- d) "Contratto di wet lease ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance)": contratto di wet lease comprendente tutte le prestazioni accessorie quali assicurazione, equipaggio, manutenzione;

- e) “Dichiarazione di objection”: dichiarazione con cui i vettori nazionali e i vettori di paesi dell'Unione europea stabiliti in Italia esprimono la propria disponibilità ad operare i collegamenti aerei in quinta e settima libertà per i quali i vettori di paesi extra-UE richiedono l'autorizzazione;
- f) “Voli tutto compreso (Inclusive Tour Charter Flights – I.T.C.)”: voli non di linea per il trasporto di passeggeri effettuati in forza di un contratto di noleggio stipulato da un vettore con uno o più operatori turistici, a seguito di un'offerta al pubblico da parte di questi ultimi di un viaggio di andata e di ritorno ad un prezzo globale predeterminato, da effettuarsi in tutto o in parte per via aerea, comprendente, oltre al trasporto aereo:
- i. albergo o sistemazioni similari;
e/o
 - ii. eventuali altre prestazioni complementari;
- g) “Seat only (vendita del solo posto)”: la vendita al pubblico da parte del vettore aereo, direttamente o tramite i suoi agenti autorizzati, di posti cui non siano abbinati altri servizi, come ad esempio l'alloggio;
- h) “Serie di voli”: un numero di almeno cinque voli da effettuarsi con regolarità su di una medesima rotta nello stesso giorno della settimana nella stessa stagione di traffico;
- i) “Servizio aereo di linea”: una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
- i. su ogni volo sono messi a disposizione del pubblico posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
 - ii. i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti:
 - in base a un orario pubblicato, oppure
 - con regolarità o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente;
- j) “Servizio aereo non di linea (volo charter)”: attività di trasporto aereo di passeggeri, merci e/o posta effettuata a titolo oneroso diversa dai servizi aerei di linea. Nell'ambito dei servizi aerei non di linea per il trasporto passeggeri, si distinguono:
- Servizi aerei non di linea effettuati con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri uguale o superiore a venti posti;

- Servizi aerei non di linea effettuati con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri inferiore a venti posti (voli taxi);
- k) "Vettori stabiliti in Italia": i vettori che hanno uno stabilimento in Italia in conformità a quanto previsto dal Regolamento ENAC "Designazione dei vettori per l'accesso al traffico su rotte esterne all'Unione europea";
- l) "Volo in quinta libertà": volo originante da, o destinato a, lo stato A effettuato dal vettore di nazionalità A, con facoltà di imbarcare e sbarcare nello stato B passeggeri, merci e posta destinati a o provenienti da uno stato C;
- m) "Volo in settima libertà": volo effettuato dal vettore di nazionalità A con facoltà di effettuare trasporto di passeggeri, merci e posta tra gli Stati B e C;
- n) "Volo singolo": il volo unico o l'insieme di voli, non superiore a quattro, da effettuarsi per due mesi consecutivi su di una medesima rotta;
- o) "Volo taxi": volo non di linea per il trasporto di passeggeri operato con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) inferiore a venti posti;
- p) "TCO Authorization (Third Country Operator Authorization)": autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 452/2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 4*Condizioni generali*

1. I servizi di trasporto aereo non di linea svolti a titolo oneroso su rotte al di fuori dell'Unione europea, da e per il territorio nazionale italiano, non disciplinati da accordi internazionali, sono consentiti ai vettori dell'Unione europea in possesso di licenza comunitaria di esercizio di trasporto aereo rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e, a condizione di reciprocità, ai vettori di paesi terzi titolari di licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dallo Stato con il quale si svolge il traffico.
2. I servizi di trasporto aereo non di linea di cui al comma 1 sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'ENAC, fatti salvi i collegamenti operati per il trasporto di passeggeri dai

vettori dell'Unione europea, in possesso di licenza comunitaria di esercizio, con aeromobile avente configurazione operativa certificata per un numero massimo di passeggeri inferiore a venti posti.

Art. 5*Voli tutto compreso (Inclusive Tour Charter Flights – I.T.C.)*

1. In caso di voli tutto compreso, per ciascun passeggero è emesso un biglietto di trasporto aereo valido e non trasferibile o titolo equivalente, da cui risulti l'avvenuta prenotazione sia per l'andata che per il ritorno, nonché i titoli per le prestazioni complementari debitamente compilati.
2. La pubblicità di tali voli indica chiaramente che si tratta di voli noleggiati "tutto compreso", nonché l'itinerario, le date del volo di andata e del volo di ritorno, la denominazione della compagnia aerea, le prestazioni offerte ed il prezzo globale, non scomponibile, da pagarsi da parte dei passeggeri.
3. Se sono assenti servizi di trasporto aereo passeggeri di linea diretti sulla rotta interessata, l'ENAC, su richiesta del vettore, e per i vettori di paesi extra UE a condizione di reciprocità, può autorizzare la vendita del solo posto ("seat only") nella misura massima del 20% della capacità dell'aeromobile.

Art. 6*Servizi di trasporto di merci e/o posta*

1. Se sulla rotta interessata sono assenti servizi di linea diretti per il trasporto aereo di merci e/o posta, ENAC, su richiesta del vettore, e per i vettori di paesi extra UE a condizione di reciprocità, può autorizzare il trasporto di merce e/o posta sui voli non di linea che trasportano passeggeri nella capacità residua della stiva dell'aeromobile o nella parte adibita al trasporto di merce dello stesso.
2. Il trasporto di merce e/o posta da un paese extra UE con destinazione in Italia è subordinato al possesso da parte del vettore della designazione ACC3 sull'aeroporto di provenienza, se previsto dalla normativa di security.

3. I voli per il trasporto di merci pericolose sono effettuati nel rispetto dell'Annesso 18 ICAO nonché della regolamentazione ENAC di recepimento dell'Annesso 18 e delle Technical Instructions contenute nel DOC 9284 ICAO.

Art. 7*Accreditamento di vettori di paesi non appartenenti all'Unione europea*

1. I vettori di paesi non appartenenti all'Unione europea, i quali intendono iniziare ad operare per la prima volta in Italia, a titolo oneroso, servizi aerei non di linea su rotte extra UE, presentano richiesta di accreditamento ad ENAC.

2. In conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 452/2014, sono legittimati a presentare richiesta di accreditamento i vettori in possesso della "TCO Authorization" rilasciata dalla European Aviation Safety Agency (EASA).

3. ENAC accoglie la richiesta di accreditamento quando ricorrono i seguenti requisiti:

- a) copertura assicurativa in corso di validità, conforme al Regolamento (CE) n. 785/2004;
- b) fatta eccezione per i voli taxi, Programma di Sicurezza del vettore approvato da parte della competente Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile, corredato da una dichiarazione dell'Autorità medesima che ne attesti la conformità ai requisiti previsti dall'Annesso 17 ICAO.

4. Se necessario, ENAC richiede ulteriore documentazione in aggiunta a quella sopra indicata, a norma della Legge n. 241/1990.

5. ENAC informa il vettore dell'esito della procedura di accreditamento.

6. La positiva conclusione della procedura di accreditamento è condizione per richiedere l'autorizzazione ad operare i servizi di trasporto aereo non di linea oggetto del presente Regolamento.

7. L'accreditamento resta valido a condizione che:

- a) il vettore o gli aeromobili dal medesimo utilizzati non siano in condizioni di divieto operativo imposto ai sensi del Regolamento (CE) n. 2111/2005 o da provvedimenti sanzionatori dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;
- b) il certificato di operatore aereo (COA) non sia stato sospeso o revocato;

- c) la "TCO Authorization" rilasciata dall' EASA non sia stata sospesa o revocata.

Art. 8

Autorizzazione per servizi aerei non di linea per il trasporto di passeggeri con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) uguale o superiore a venti posti e per servizi aerei non di linea per il trasporto di merci e/o posta

1. L'autorizzazione ad operare servizi aerei non di linea per il trasporto di passeggeri con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) uguale o superiore a venti posti e per il trasporto di merci e/o posta è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- a) contratto di noleggio volo charter;
- b) copertura assicurativa in corso di validità, conforme al Regolamento (CE) n. 785/2004;

2. In caso di servizi aerei non di linea operati con un aeromobile impiegato sulla base di un contratto di wet lease (ACMI o altra tipologia), l'autorizzazione è subordinata, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ai seguenti requisiti:

- a) contratto di wet lease completo di annesso relativo alle rotte da operare;
- b) approvazione al wet lease rilasciata dall'autorità dell'aviazione civile del paese di registrazione del vettore richiedente l'autorizzazione ad operare i servizi aerei in oggetto;
- c) copertura assicurativa in corso di validità conforme con quanto stabilito nel contratto di wet lease relativamente alle responsabilità assicurative.

3. Se necessario, ENAC richiede ulteriore documentazione in aggiunta a quella sopra indicata, a norma della Legge n. 241/1990.

4. Le procedure per la presentazione delle richieste di autorizzazione, nonché le informazioni aggiuntive che il vettore richiedente è tenuto a trasmettere ad ENAC, sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente.

5. ENAC sospende l'autorizzazione in caso di inosservanza delle previsioni nella medesima contenute, nonché al venire meno della copertura assicurativa. ENAC sospende altresì l'autorizzazione ai vettori di paesi extra UE se il paese di nazionalità dei medesimi non

garantisce analogo trattamento ai vettori italiani e ai vettori di paesi dell'Unione europea stabiliti in Italia.

6. ENAC revoca l'autorizzazione al venire meno delle condizioni e dei requisiti previsti per il relativo rilascio diversi dalla copertura assicurativa.

Art. 9

Autorizzazione per servizi aerei non di linea per il trasporto di passeggeri con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) inferiore a venti posti – Blanket Permit

1. L'autorizzazione ad operare servizi aerei non di linea per il trasporto di passeggeri con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) inferiore a venti posti non è necessaria quando i medesimi servizi siano operati da vettori dell'Unione europea in possesso di licenza di esercizio rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008/2008.

2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, l'autorizzazione ad operare i servizi aerei in esame è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

a) copertura assicurativa in corso di validità, conforme al Regolamento (CE) n. 785/2004;

3. Se necessario, ENAC richiede ulteriore documentazione in aggiunta a quella sopra indicata, a norma della Legge n. 241/1990.

4. Le procedure per la presentazione delle richieste di autorizzazione, nonché le informazioni aggiuntive che il vettore richiedente è tenuto a trasmettere ad ENAC, sono rese disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente.

5. ENAC sospende l'autorizzazione in caso di inosservanza delle previsioni nella medesima contenute, nonché al venire meno della copertura assicurativa. ENAC sospende altresì l'autorizzazione ai vettori di paesi extra UE se il paese di nazionalità dei medesimi non garantisce analogo trattamento ai vettori italiani e ai vettori di paesi dell'Unione europea stabiliti in Italia.

6. ENAC revoca l'autorizzazione al venire meno delle condizioni e dei requisiti previsti per il relativo rilascio diversi dalla copertura assicurativa.

7. Su richiesta del vettore, ENAC rilascia un'autorizzazione valida per l'effettuazione di voli per tutti gli scali italiani doganali e sanitari (o derogati) aperti al traffico civile (blanket permit).

Art. 10*Modifiche al programma autorizzato*

1. ENAC autorizza le modifiche al programma di volo già autorizzato.
2. L'autorizzazione non è necessaria per i vettori che intendano apportare le seguenti modifiche all'operativo di singoli voli già autorizzati:
 - a) cancellazione di voli;
 - b) inversione di scali intermedi;
 - c) inserimento, sostituzione o cancellazione di uno scalo all'interno del medesimo paese estero di provenienza ovvero di destinazione del volo, esclusi i casi in cui si tratti di collegamenti operati in quinta ovvero in settima libertà;
 - d) sostituzione dell'aeroporto estero di provenienza o di destinazione nelle tratte di posizionamento;
 - e) sostituzione dell'aeromobile con altro aeromobile incluso nel COA del medesimo vettore;
 - f) unificazione di voli distinti operati all'interno del medesimo paese di provenienza ovvero di destinazione del volo, per motivi tecnici ovvero di riprotezione dei passeggeri.

Nei casi sopra indicati il vettore è sempre tenuto a notificare la modifica ad ENAC.

3. In caso di sostituzione dell'aeromobile con un altro impiegato sulla base di un contratto di wet lease (ACMI o altra tipologia), è necessario richiedere l'autorizzazione ad ENAC.

Art. 11*Voli non di linea in quinta e settima libertà*

1. I servizi aerei non di linea per il trasporto di passeggeri su voli *charter Inclusive Tour* e i servizi aerei non di linea per il trasporto di merce e/o posta, questi ultimi relativi a rotte su cui sono già attivi servizi aerei di linea adibiti alla medesima tipologia di trasporto, sono operati in quinta e settima libertà dai vettori di paesi extra UE a condizione di reciprocità e a condizione

che i vettori nazionali e quelli stabiliti in Italia non abbiano espressamente manifestato dichiarazione di objection allo svolgimento dei servizi aerei non di linea richiesti.

2. I vettori di paesi extra UE che intendono svolgere i servizi aerei non di linea di cui al comma precedente trasmettono ad ENAC l'istanza di autorizzazione unitamente a copia della richiesta di non objection che risulti inviata, entro e non oltre il decimo giorno antecedente alla data di avvio del servizio aereo non di linea richiesto, ai vettori nazionali e a quelli stabiliti in Italia come individuati al comma 1.

3. I vettori nazionali e quelli stabiliti in Italia come individuati ai sensi dei commi 1 e 2, manifestano direttamente al vettore richiedente, entro e non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta di non objection, espressa e motivata dichiarazione di objection e ne danno comunicazione ad ENAC entro il medesimo termine.

4. La dichiarazione di objection manifestata oltre il termine di cui al comma precedente è da considerarsi tardiva e non osta allo svolgimento dei servizi aerei non di linea di cui al comma 1 da parte del vettore di paese extra UE.

5. ENAC accoglie la dichiarazione di objection manifestata dal vettore che abbia dimostrato la propria concreta disponibilità a soddisfare la capacità richiesta in relazione al numero di passeggeri o al tipo di merce e/o posta da trasportare.

In tal caso, ENAC comunica al vettore di paese extra UE l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di autorizzazione dal medesimo presentata.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano ai servizi aerei non di linea per il trasporto di passeggeri operati con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) inferiore a venti posti.

Art. 12

Aeroporti abilitati

1. Gli aeromobili provenienti da paesi extra UE approdano esclusivamente negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali e sanitarie indicati in AIP Italia, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.

Art. 13*Controlli sui servizi aerei non di linea*

1. ENAC può effettuare controlli sui voli oggetto del presente Regolamento sulla base dei dati acquisiti dall'Ente ai fini statistici.

Art. 14*Disposizioni sanzionatorie*

1. La violazione del presente Regolamento e delle norme in esso richiamate implica l'applicazione delle disposizioni penali e disciplinari previste dalla parte III del codice della navigazione.

2. Le sanzioni amministrative sono applicate in conformità alle previsioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", mentre i provvedimenti di sospensione e di revoca sono adottati in conformità alle previsioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 15*Disposizioni abrogative*

1. Il presente Regolamento abroga la Circolare ENAC EAL 23 del 30 maggio 2016 – "Applicazione del Regolamento Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione europea".

Art. 16*Entrata in vigore e decorrenza di efficacia*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale di ENAC.